

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008032	21/08/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio RR.GG. n. 460/2018 (cui sono riuniti n. 464/2018, n. 482/2018). Sentenza n. 1461/2022. Esecuzione tramite rimborso quota parte ASL BARI. Spesa complessiva pari ad € 14.585,38.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008789 DEL 18/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/08/2023 14:04



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OOGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio RR.GG. n. 460/2018 (cui sono riuniti n. 464/2018, n. 482/2018). Sentenza n. 1461/2022. Esecuzione tramite rimborso quota parte ASL BARI. Spesa complessiva pari ad € 14.585,38.

**IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE**

VISTI

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale – Integrazione d.D.G. 504/2020”.

PREMESSO CHE

- avverso la sentenza n. 188/2018 del Tribunale di Bari, R.G. n. 6685/2014, erano proposti dinanzi alla Corte d'Appello di Bari tre appelli distinti, con i quali gli appellanti chiedevano la riforma integrale della sentenza, previa sospensione, vinte le spese di lite; i tre appelli erano riuniti al fine della trattazione congiunta;
- resistevano nel giudizio gli appellati, originari attori, i quali a loro volta proponevano appello in via incidentale, chiedendo il riconoscimento di ulteriori somme, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
- in corso di causa era ammessa ed espletata CTU medico-legale che confermava il nesso causale fra le omissioni dei medici e le conseguenze lesive subite dalla vittima, sancendo l'esclusiva responsabilità dei sanitari nella causazione dell'evento e la quantificazione dei danni;
- con sentenza n. 1461/2022 del 04.10.2022, la Corte d'Appello di Bari:

- accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto, condannando l'ASL BA e le Compagnie di Assicurazione, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti in via incidentale della somma complessiva di € 14.400,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla sentenza al saldo; condannava la ASL BA e le Compagnie di Assicurazione, al pagamento in solido, in favore degli eredi legittimi delle spese del giudizio di primo grado, che liquidava in € 30.000,00 per compenso ed € 1.500,00 per esborsi;
- condannava le appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquidava per l'intero in € 34.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario; compensava la restante metà;
- condannava la ASL BA e le imprese assicuratrici, al pagamento in solido, delle spese di giudizio nei confronti di uno dei medici originariamente convenuti e dell'altra Assicurazione coinvolta, liquidate per ciascuno di essi in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- poneva le spese del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza non era suscettibile di ricorso in Cassazione, in quanto contenente doppia condanna conforme sulle statuizioni di merito;
- con nota del 30.11.2022, acclarata al prot. az. n. 149561 di pari data, la SBL comunicava a tutte le parti del giudizio che, in esecuzione della sentenza, avrebbe provveduto per la quota parte di propria competenza al pagamento degli importi stabiliti nella stessa e precisamente: € 4.096,80 per risarcimento danno, € 3.588,00 quale integrazione delle spese legali del primo grado di giudizio, € 6.777,33 per spese legali relative al secondo grado ed € 123,25 quale quota parte pari ad $\frac{1}{4}$ dell'importo complessivo di € 493,00, riveniente dalla registrazione dell'atto giudiziario;
- a seguito di comunicazioni tra le parti, le stesse convenivano che le Compagnie di Assicurazione avrebbero corrisposto quanto dovuto da sentenza in favore degli eredi, con rimborso in loro favore della quota di spettanza della ASL BA;
- con pec del 18.01.2023, acquisita al prot. az. n. 7212 di pari data, i difensori delle imprese assicuratrici comunicavano alla ASL BA l'avvenuta liquidazione per intero delle spese legali del secondo grado, nonché della somma dovuta quale quota parte del 50% del danno e delle spese legali ad integrazione di quelle di primo grado, allegando i relativi bonifici effettuati, riepilogando le voci di spesa, conformi a quanto indicato nella nota della ASL BA del 30.11.2022.

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 1172/2023 del 05.01.2023, l'avv. Edvige Trotta, Direttore della Struttura Burocratico Legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 CCNL SPTA 1998-2001,

disponeva che, in sua assenza per ferie, malattia o altro impedimento, l'avv. Gaetano Caputo provvedesse alla sua sostituzione e ad ogni consequenziale adempimento.

RITENUTO

pertanto, di dover procedere al rimborso di quanto anticipato dalle Compagnie assicurative a titolo di spese gravanti sulla ASL BA, stante la condanna in solido delle imprese e della ASL BA delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 04.10.2022, pari complessivamente ad € 14.585,38 in favore delle imprese assicuratrici.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della sentenza n. 1461/22 del 04.10.2022 e dell'intervenuto adempimento da parte delle Compagnie di Assicurazione, per l'effetto:
- di procedere al rimborso della somma complessiva in virtù di quanto già anticipato, in favore delle stesse Compagnie, coobbligate in solido con la ASL BA, come da modello privacy, parte integrante del presente atto; allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre che il suddetto pagamento dovrà avvenire con accredito sui c/c intestati alle imprese assicuratrici, i cui codici IBAN erano comunicati dai loro difensori; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 14.585,38, venga attinta dal conto n. 230.120.00020 "Fondo Rischi per Copertura Diretta dei Rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2012;
- di trasmettere il presente provvedimento alle beneficiarie, per il tramite dei loro difensori, all'indirizzo di posta elettronica;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L..

Fasc. n. 2158/2012.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2012	14.585,38

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 18/08/2023 09:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 18/08/2023 09:30